

C O M U N E D I
CASIRATE D'ADDA
Provincia di Bergamo

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEL SERVIZIO DI
VIDEOSORVEGLIANZA

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.47 del 23.11.2007

INDICE

- Art. 1 Oggetto del presente regolamento**
- Art. 2 Finalità dell'impianto**
- Art. 3 Responsabilità dell'impianto**
- Art. 4 Limiti di utilizzo, di raccolta e di trattamento delle immagini**
- Art. 5 Accesso ai dati**
- Art. 6 Diritti degli interessati**
- Art. 7 Pubblicità**
- Art. 8 Uso delle telecamere**
- Art. 9 Conservazioni delle registrazioni**
- Art.10 Misure di sicurezza**
- Art.11 Entrata in vigore**

Art. 1 Oggetto del presente regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'esercizio e l'organizzazione degli impianti e del servizio di videosorveglianza gestito dal Comune di Casirate d'Adda, ne regola l'uso nei limiti imposti dal D.lgs. 30.06.2003, n.196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ne determina le condizioni necessarie affinché gli impianti possano essere tenuti in esercizio.

Art. 2 Finalità dell'impianto

1. L'uso di impianti di videosorveglianza è finalizzato alla prevenzione e repressione degli atti di vandalismo, delle attività illecite e degli episodi di microcriminalità che, perpetrati sul territorio comunale, ivi compresi gli immobili di proprietà o in gestione all'Amministrazione, possono determinare danno ai cittadini, ai beni di proprietà od in gestione all'Amministrazione. Il sistema è di ausilio alle forze di Polizia Locale nell'azione di tutela e di controllo del territorio. Tali impianti possono essere altresì utilizzati per il monitoraggio del traffico cittadino in modo da rappresentare un valido strumento per l'intervento tempestivo della stessa Polizia Locale nelle situazioni di rischio o di pericolo.
2. L'attività di videosorveglianza si colloca nella cornice normativa relativa allo svolgimento delle funzioni istituzionali e non è pertanto finalizzata alla raccolta e al trattamento di dati sensibili. Non è escluso che la registrazione di particolari comportamenti possa far risalire ad informazioni identificate dall'art. 26 D.lgs. 196/2003.
3. Il sistema si compone di una rete di telecamere collegate tramite trasmettitori wireless alla sala operativa costituita all'interno del locale della Polizia Municipale di Casirate d'Adda.
4. Il sistema prevede che le immagini riprese vengono :
 - registrate su disco per la durata di 3 giorni;
 - cancellate, alla fine delle 72 ore automaticamente, consentendo la ripresa di ulteriori nuove immagini, se durante questo arco temporale non giungono denunce di fatti costituenti reato, come da successivo art.4.

Art. 3 Responsabilità dell'impianto

1. La responsabilità della gestione dell'impianto, il suo costante adeguamento alle norme di sicurezza previste dalla normativa e il controllo sull'uso delle immagini inquadrare e raccolte, spetta al responsabile del trattamento dati della videosorveglianza.
2. Il responsabile del trattamento dati della videosorveglianza viene individuato nel coordinatore della Polizia Locale che sarà "responsabile dell'impianto" e negli incaricati del trattamento, di cui all'art. 30 del D.Lgs. 196/2003.
3. Il responsabile e gli eventuali incaricati procederanno al trattamento dati attenendosi alle istruzioni ricevute dal titolare (Sindaco) il quale, attraverso periodiche verifiche, vigilerà sulla puntuale esecuzione delle procedure stabilite dal presente regolamento.
4. Il responsabile dell'impianto e gli incaricati del trattamento di cui al comma 2, dovranno frequentare periodici corsi di formazione, sia sul corretto utilizzo dell'impianto che dei doveri, sulle garanzie e sulle responsabilità connesse al trattamento dei dati raccolti.
5. La sala di controllo è ubicata presso un ufficio della Polizia Locale di Casirate d'Adda, e vi si può accedere tramite una porta d'ingresso chiusa per la cui apertura è necessario un apposito permesso degli addetti al servizio; la sala ove sono installati gli strumenti è protetta da finestre inaccessibili dall'esterno a mezzo inferriate.

Art. 4 Limiti di utilizzo, di raccolta e di trattamento delle immagini

1. Le immagini raccolte dalle telecamere (dati personali) oggetto di trattamento saranno:
 - trattate in modo lecito e secondo correttezza;
 - raccolte e registrate esclusivamente per le finalità di cui all'art. 2 del presente regolamento;
 - raccolte in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolte o successivamente trattate;

- conservate per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali esse sono state raccolte o successivamente trattate; in ogni caso ove non necessarie all'individuazione del responsabile di violazioni o danneggiamenti, saranno automaticamente cancellate dopo 3 giorni.
- 2. Le immagini raccolte non potranno assolutamente essere utilizzate per finalità diverse o ulteriori da quelle stabilite all'art.2, comma 1 del presente regolamento ed in particolare secondo quanto segue:
 - gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati, in base all'art. 4 dello Statuto dei Lavoratori (Legge 20 maggio 1970, n.300), per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'amministrazione comunale, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati;
 - gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati per finalità statistiche, nemmeno se consistenti nella raccolta aggregata dei dati o per finalità di promozione turistica;
 - i dati acquisiti della circolazione stradale non potranno essere collegati con altre banche dati;
 - le immagini raccolte non potranno essere utilizzate in alcun modo per illecite interferenze nella vita privata, in violazione del principio di tutela della dignità, dell'immagine e del domicilio.

Art. 5 Accesso ai dati

1. I dati raccolti tramite i sistemi di videosorveglianza sono da considerarsi "dati sensibili" ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e dovranno quindi essere trattati secondo quanto previsto nel citato decreto. L'accesso ai dati potrà avvenire solamente da parte degli organi della Pubblica Amministrazione per l'espletamento dei propri fini istituzionali inerenti la giustizia, attività di polizia e di tutela dei beni.
2. I suddetti dati non possono essere diffusi o comunicati a terzi. La comunicazione a terzi dei dati raccolti è possibile solo nei casi espressamente previsti da norme di legge o di regolamento (art.19 comma 3 del D.Lgs. n.196/2003) per esigenze di polizia o di giustizia.
3. I dati raccolti non potranno in alcun modo essere spediti alla residenza o domicilio delle persone eventualmente sanzionate.
4. La custodia dei dati dovrà avvenire in armadi di sicurezza chiusi a chiave e solo il responsabile dell'impianto o suo delegato potrà accedervi.

L'accesso al sistema è esclusivamente consentito al Responsabile ed agli eventuali incaricati di cui al precedente art. 3

5. ; ciascuno di essi è dotato di una parola chiave (password) personale di cui è responsabile per la custodia, la conservazione e l'assoluta riservatezza.

Art. 6 Diritti degli interessati

1. Viene assicurato agli interessati identificabili l'effettivo esercizio dei propri diritti in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n.196/2003 ed in particolare a quello di accedere ai dati che li riguardano, di verificare le finalità e le modalità del trattamento e di ottenere l'interruzione di un eventuale trattamento illecito.

Art. 7 Pubblicità

1. Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n.196/2003 la presenza dell'impianto di videosorveglianza sarà resa pubblica, a cura del responsabile dell'impianto, attraverso i mezzi ritenuti più idonei ed in particolare attraverso :
 - L'affissione di appositi cartelli posizionati agli ingressi della città o nelle immediate vicinanze dei luoghi ripresi , recanti l'immagine stilizzata di una videocamera con la scritta "Area videosorvegliata"
 - L'affissione del presente regolamento e del nominativo del "responsabile dell'impianto" di cui all'art. 3 del presente regolamento in modo stabile all'albo pretorio dell'amministrazione;

- L'affissione in modo stabile all'albo pretorio, dell'elenco aggiornato delle posizioni delle telecamere;
- 2. Copia del presente regolamento sarà trasmesso all'Autorità di Polizia della zona.

Art. 8 Uso delle telecamere

1. Le inquadrature dovranno essere tali da cogliere un'immagine panoramica delle persone e dei luoghi, evitando riprese inutilmente particolareggiate tali da essere eccessivamente intrusive della riservatezza delle persone ove ciò non sia funzionale alle finalità istituzionali del sistema, garantendo comunque la possibilità di identificazione dei responsabili degli illeciti ove necessario.
2. L'uso dell'immagine particolareggiata è consentito esclusivamente quale supporto logistico ad operazioni di polizia o finalizzato all'accertamento di infrazione alla legge.
3. Le immagini provenienti dalle telecamere saranno raccolte in una stazione di monitoraggio e controllo presso la centrale operativa della Polizia Locale. In questa sede le immagini saranno registrate su disco fisso del computer, onde consentire la ricostruzione di eventi, anche in assenza di presidio della stazione di monitoraggio.

Art. 9 Conservazione delle registrazioni

1. Le registrazioni dovranno essere conservate per un massimo di 3 giorni, trascorsi i quali, le immagini nuove prenderanno il posto delle vecchie. Qualora pervenga copia di denuncia di reato, le sole immagini utili alla ricerca dei responsabili degli atti saranno riversate su un nuovo supporto al fine della loro conservazione in relazione agli illeciti o alle indagini delle autorità giudiziarie o di polizia. I supporti utilizzati per la memorizzazione delle immagini, al termine del loro periodo di utilizzo conveniente, saranno distrutti previa cancellazione delle immagini registrate.

Art. 10 Misure di sicurezza

1. Al fine di evitare la perdita di dati causata da eventi naturali o da incendio, verranno adottate tutte le misure previste dall'attuale legislazione in materia, inclusa la verifica periodica dell'idoneità del locale adibito a sala raccolta dati e di controllo, dell'impianto elettrico e degli altri impianti della sala, della protezione del PC, in caso di interruzione dell'energia elettrica, con l'attivazione di gruppi continuità, e di un efficiente sistema antivirus adeguato alla normativa ed alle esigenze di protezione dei dati.

Art. 11 Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 15° giorno successivo a quello della pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale.